

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dall'8 al 14 febbraio 2012)

INDICE

COSTA: sulla determinazione del trattamento di quiescenza del personale ad esaurimento (4-06683) (risp. PATRONI GRIFFI, <i>ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione</i>)	Pag. 4921
FERRANTE, DELLA SETA: sul progetto "Militare per 3 settimane" (4-05181) (risp. DI PAOLA, <i>ministro della difesa</i>)	4929
sul progetto "Militare per 3 settimane" (4-06216) (risp. DI PAOLA, <i>ministro della difesa</i>)	4932
GALIOTO: sulla mancata corresponsione di alcune indennità ai sottufficiali del CRM SUD di Palermo (4-06290) (risp. DI PAOLA, <i>ministro della difesa</i>)	4934
NESSA ed altri: sull'affidamento di talune attività erogate da organismi di protezione sociale afferenti alla base militare di Taranto (4-06663) (risp. DI PAOLA, <i>ministro della difesa</i>)	4936

COSTA. - *Al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.* - Premesso che:

per effetto dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, furono a suo tempo istituiti, presso le stesse, i cosiddetti ruoli ad esaurimento, in cui vennero relegati tutti quei funzionari della carriera direttiva rivestenti le qualifiche di ispettore generale e di direttore di divisione, i quali, benché dotati dei requisiti richiesti, non furono inquadrati nei ruoli della dirigenza per mancanza di posti disponibili, né videro migliorare in seguito la loro posizione di carriera; anzi mantennero, fino al loro pensionamento, le rispettive qualifiche di provenienza (ridefinite, appunto, "qualifiche ad esaurimento") pur svolgendo, di fatto, compiti non estranei all'area della stessa dirigenza quanto a responsabilità connesse e a livello qualitativo delle relative prestazioni;

il trattamento pensionistico dei predetti funzionari è disciplinato dall'art. 73, secondo comma, del medesimo testo legislativo - disposizione tuttora vigente - secondo cui le pensioni ordinarie e gli assegni sostitutivi per i funzionari delle qualifiche ad esaurimento di cui all'art. 60 sono liquidati sulla base del trattamento economico che sarebbe ad essi spettato se, all'atto della cessazione dal servizio, avessero conseguito l'inquadramento a primo dirigente;

questa disposizione di legge è diretta a compensare - sia pure parzialmente e con effetto differito nel tempo - la disparità di trattamento venutasi a creare tra i predetti funzionari e la maggior parte dei loro ex colleghi, i quali, soltanto per aver potuto vantare una maggiore anzianità di servizio rispetto ai primi, anche di pochi mesi, conseguirono il passaggio diretto e automatico nel ruolo dei dirigenti;

in attuazione di tale disposizione, i soggetti interessati hanno quindi diritto a percepire una pensione calcolata sulla sommatoria di tutte le voci stipendiali di natura fissa e ricorrente, riconosciute all'ex primo dirigente (ora dirigente di seconda fascia) a prescindere dall'effettivo esercizio delle funzioni dirigenziali e, quindi, in relazione alla sola qualifica di dirigente, qualifica che viene del resto attribuita anche ai funzionari dei ruoli ad esaurimento contestualmente al loro collocamento a riposo, unicamente a fini pensionistici;

nel regolare la materia dal punto di vista amministrativo, il Dipartimento della funzione pubblica, con circolare n. 12 del 24 ottobre 2000, ha previsto che per la liquidazione di dette pensioni è necessario porre come

riferimento il "trattamento economico fondamentale" dell'ex primo dirigente di pari anzianità, in aggiunta alla retribuzione individuale di anzianità (RIA) maturata al 1° dicembre 1995, ma con esclusione delle retribuzioni di posizione e di risultato in quanto strettamente connesse con le funzioni dirigenziali;

va tuttavia osservato che per quanto concerne la retribuzione di posizione, tale esclusione si giustifica solo con riferimento alla sua parte variabile, mentre la parte fissa o minima della retribuzione in parola, non avendo alcun rapporto di relazione con le funzioni dirigenziali, rappresenta, insieme alle altre voci retributive già indicate nella circolare stessa, una delle componenti essenziali del predetto trattamento economico fondamentale, concorrendo, così, a costituire l'effettiva base retributiva per il computo delle pensioni spettanti al personale di cui trattasi. Tale quota retributiva, infatti, stabilita "in misura uguale per tutti gli appartenenti alla stessa fascia di dirigenza", viene corrisposta al dirigente stesso anche in assenza di dette funzioni, come, ad esempio, nei periodi di aspettativa o di distacco presso altra sede di servizio, durante i quali egli viene sollevato dai normali incarichi di direzione (si veda il parere del Direttore dell'Ufficio dei Ruoli Unico della Dirigenza n. 175-2003 del 5 giugno 2003 e la lettera della Ragioneria generale dello Stato n. 64581 del 7 giugno 2002);

al riguardo, si richiama in primo luogo la normativa contrattuale vigente in materia, da cui risulta che nell'ambito della struttura della retribuzione della qualifica unica dirigenziale la retribuzione di posizione è suddivisa in due componenti nettamente distinte: retribuzione di posizione parte fissa (pari al suo valore minimo contrattualmente previsto) e retribuzione di posizione parte variabile; e che la parte fissa viene poi inclusa tra le voci del trattamento economico fisso annuo spettante al dirigente di seconda fascia;

in perfetta analogia a quanto sopra, la Sezione centrale di controllo di legittimità della Corte dei conti, con deliberazione n. 2/2004/P, adottata nell'adunanza congiunta del 26 febbraio 2004, sosteneva che in relazione alla retribuzione di posizione vanno individuate due distinte componenti: una parte fissa ascritta al trattamento fondamentale al pari dello stipendio e della RIA, una parte variabile ricompresa, così come la retribuzione di risultato, nel trattamento economico accessorio;

peraltro, il Ministero dell'interno, con nota 1/1047/1 del 15 maggio 2002, nel chiedere alla Ragioneria generale dello Stato l'assenso per il riconoscimento della retribuzione di posizione nella sua parte fissa in favore dei propri funzionari della carriera direttiva di ragioneria (non aventi, peraltro, né le funzioni né la qualifica di dirigente), manifestava l'avviso che tale componente retributiva, essendo parte integrante del trattamento economico fondamentale del dirigente, potesse essere riconosciuta anche al predetto personale, prossimo al pensionamento, con esclusione della sua parte variabile e della retribuzione di risultato. A seguito di tale richiesta, la Ragioneria generale dello Stato, dichiarandosi nettamente favorevole, sottoponeva comunque la questione, con nota n. 0060911 del 3 ottobre 2002, al Dipartimento della funzione pubblica, il quale, a sua volta, con propria lettera n.

2936/10/BC del 29 ottobre 2002, dichiarava testualmente di concordare con quanto rappresentato dal Dicastero circa la possibilità di considerare la retribuzione di posizione (parte fissa) quale parte integrante del trattamento economico fondamentale del dirigente di seconda fascia e quindi la sua inclusione nella retribuzione da riconoscere al personale dell'ex camera direttiva di Ragioneria;

del resto, lo stesso Dipartimento della funzione pubblica, con lettera n. 2407/10/BC del 21 maggio 2001 indirizzata alla Ragioneria generale dello Stato, mostrava di avere già modificato da tempo il criterio restrittivo espresso nella circolare n. 12/2000 in ordine alla composizione del trattamento economico fondamentale del dirigente, dichiarando di ravvisare nella quota minima della retribuzione, di posizione contrattualmente prevista e caratteristiche del trattamento economico fisso corrisposto ai dirigenti a prescindere dalla posizione funzionale ricoperta e di propendere, sulla base delle disposizioni di cui al predetto art. 73, a ritenere detta quota minima come parametro di riferimento economico spettante, ai fini pensionistici, al personale dei ruoli ad esaurimento;

viene quindi da chiedersi perché mai fino a tutt'oggi non si sia ancora provveduto a compiere un elementare atto di giustizia modificando in tal senso la circolare in questione,

bisogna tuttavia riconoscere che lo stesso Dipartimento della Funzione pubblica non ha mancato di promuovere, pochi mesi dopo la data della citata lettera, una prima iniziativa, chiedendo alla Ragioneria generale dello Stato, con nota n. 269/10/BC del 30 gennaio 2002, il preventivo assenso per un aggiornamento del terz'ultimo capoverso della circolare n. 12/2000, con l'inserimento della voce relativa alla retribuzione di posizione minima contrattualmente prevista tra le componenti del trattamento economico fondamentale del dirigente di seconda fascia, per incrementare nella giusta misura l'importo della base retributiva sulla quale commisurare le pensioni spettanti agli ex funzionari delle qualifiche ad esaurimento;

a sua volta, la Ragioneria generale dello Stato, con lettera n. 23330 del 1° marzo 2002 si esprimeva favorevolmente, dichiarando che la parte fissa della retribuzione di posizione di cui al contratto collettivo nazionale del lavoro 5 aprile 2001 era da ritenersi speculabile ai fini pensionistici in favore del personale interessato (personale dei ruoli ad esaurimento), in quanto, non strettamente correlata all'effettivo svolgimento delle funzioni dirigenziali e tale da assumere connotati propri più del trattamento economico fondamentale che di quello accessorio;

nella stessa lettera (ultimo capoverso) la Ragioneria generale, con riferimento al valore minimo della retribuzione di posizione previsto dalla previgente disciplina contrattuale (CCNL 9 gennaio 1997), considerava tale valore ugualmente speculabile ai fini pensionistici in favore del personale stesso;

tuttavia, nonostante il parere favorevole manifestato in maniera così chiara dalla Ragioneria generale dello Stato, nessuna rettifica veniva apportata alla circolare in questione;

peraltro, l'emanazione di una circolare modificativa in tal senso fu anche oggetto di proposta del Capo di Gabinetto dei Vice Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore* Gianfranco Fini, con lettera del 23 novembre 2005 indirizzata al Capo di Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze, al Capo dell'Ufficio legislativo dello stesso Ministero ed al Ragioniere Generale dello Stato, in cui venivano sollecitate concrete iniziative per una congrua soluzione dell'annoso problema, tenuto anche conto della grave disparità di trattamento che si veniva a creare tra ex funzionari di identica posizione professionale a seguito delle sentenze favorevoli pubblicate fino a quel momento dalla Corte dei conti in sede regionale cui, peraltro, ne vanno ora aggiunte molte altre emesse successivamente con le quali, insieme alle precedenti, sono stati accolti i ricorsi presentati da ex funzionari dei ruoli ad esaurimento che hanno chiesto ed ottenuto il riconoscimento del diritto alla inclusione nella propria base pensionabile -quota A- della parte fissa o minima della retribuzione di posizione dell'ex primo dirigente, proprio perché considerata componente essenziale del trattamento economico fondamentale di quest'ultimo;

infatti, fino al 12 settembre 2011, la Corte dei conti ha pubblicato in sede regionale le sentenze di accoglimento di seguito indicate: sentenze n. 2294 del 15 ottobre 2003 e n. 1999 del 3 ottobre 2005 - sezione Lazio; sent n. 1550 del 10 dicembre 2003 - sezione Lombardia; sentenza n. 271 del 10 febbraio 2004 - sezione Abruzzo; sentenza n. 417 del 6 aprile 2004 e n. 126 del 23 marzo 2005 - sezione Sardegna; sentenza n. 590 e 591 del 16 settembre 2005 - sezione Marche; sentenza n. 222 del 7 dicembre 2006 - sezione Liguria; sentenza n. 124 del 24 maggio 2007 - sezione Molise; sentenza n. 510 del 4 aprile 2007 e sentenze n. 835 e 837 del 30 maggio 2007 - sezione Toscana;

in particolare, la sentenza n. 271 sezione Abruzzo è stata anche espressamente valutata in modo positivo da parte dell'Avvocatura generale dello Stato, con nota n. CS 24351/04 sezione 7- Avv. Nunziata, del 17 maggio 2004;

tuttavia non va sottaciuto che nel corso dell'attuale vertenza giudiziaria sulla materia in oggetto l'orientamento della Magistratura contabile si manifesta tutt'altro che univoco, in quanto, a fronte di sentenze come quelle citate, sono state emesse - nell'ambito della stessa Sezione giurisdizionale e, in qualche caso, anche da parte dello stesso giudice - pronunce di segno diametralmente opposto nei confronti di soggetti che rivestivano posizioni assolutamente identiche, rendendo così del tutto aleatorie le decisioni della Corte dei conti in ordine alla materia stessa;

con queste ultime pronunce una parte della magistratura contabile, facendo proprio l'errato criterio di cui alla più volte citata circolare n. 12/2000, sostiene fra l'altro che la retribuzione di posizione non può costitu-

ire elemento pensionabile per i funzionari dei ruoli ad esaurimento, essendo legata al concreto svolgimento delle funzioni dirigenziali: essa, quindi, non tiene in alcun conto che quest'ultima affermazione è vera solo per quanto riguarda la parte variabile della retribuzione in parola, come appare ormai del tutto pacifico (si veda l'accennata deliberazione della Corte dei conti n. 2/2004/P del 26 febbraio 2004); inoltre l'art. 73, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 non richiede affatto, per la sua attuazione, l'effettività dell'esercizio delle funzioni dirigenziali;

peraltro, il problema relativo al trattamento pensionistico dei funzionari delle qualifiche ad esaurimento non è rimasto circoscritto al solo ambito degli uffici amministrativi e della Corte dei conti, ma è stato anche oggetto di intervento in sede parlamentare mediante ben nove interrogazioni parlamentari, in gran parte ancora inevase;

in risposta alle interrogazioni 4-03325 del 12 novembre 2002 e 4-04475 del 18 novembre 2002, proposte rispettivamente dal Sen. Eufemi e dall'on. Fiori, il Ministro della funzione pubblica *pro tempore*, avvocato Luigi Mazzella, dichiarava, nel maggio 2004, che una proposta a suo tempo avanzata dal proprio Dipartimento al Ministero dell'economia e delle finanze, tendente a riconsiderare in via interpretativa la natura della retribuzione di posizione dei dirigenti almeno nella sua parte fissa, ai fini di una eventuale modifica della circolare n. 12/2000, riscosse parere negativo da parte del Ministero stesso, il quale avrebbe sostenuto che la retribuzione di posizione, anche nei valori fissi o minimi, non era assimilabile al trattamento economico fondamentale del dirigente, per effetto delle norme di cui all'art. 24 del contratto collettivo nazionale del lavoro 5 aprile 2001 che stabilivano limiti temporali e quantitativi per il pagamento della retribuzione di posizione di parte fissa ai dirigenti del cosiddetto ruolo unico posti temporaneamente a disposizione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

a questo proposito, oltre a rilevare che il diverso orientamento manifestato dalla Ragioneria generale dello Stato con la citata lettera n. 23330 del 1° marzo 2002 avrebbe dovuto avere di per sé valore assolutamente determinante, stante la specifica competenza tecnico-istituzionale in materia, che tale organo riveste nell'ambito dello stesso Ministero dell'economia e delle finanze, si esprimono, nel merito, altre fondate riserve sulla base di ulteriori considerazioni, atteso che le norme di cui al citato art. 24 del contratto collettivo nazionale del lavoro del 5 aprile 2001 furono previste per una categoria del tutto marginale della dirigenza statale. In secondo luogo, si rileva che l'avvenuta soppressione del predetto ruolo unico, con il ripristino dei ruoli separati e la riassegnazione alle rispettive amministrazioni di provenienza di tutti i dirigenti, compresi quelli in regime di disposizione, hanno fatto sì che le norme di cui all'art. 24 del contratto collettivo nazionale del lavoro del 5 aprile 2001, di esclusiva pertinenza di questi ultimi dirigenti *sui generis*, siano del tutto inoperanti;

infine, pur facendo completa astrazione da quanto osservato ai punti precedenti, resta comunque il fatto che il problema sollevato dal Ministero dell'economia si riferisce a una disposizione contrattuale di natura re-

tributiva, non avente alcuna relazione con il richiamato art. 73, che, viceversa, regola una materia di carattere esclusivamente pensionistico. Del resto, analogo principio viene chiaramente enunciato proprio nella stessa circolare n. 12/2000, nella parte in cui si evidenzia che detto articolo, riguardando materia pensionistica, non avrebbe potuto subire abrogazioni dal sopravvenuto decreto legislativo n. 29 del 1993, che pure comportò notevoli mutamenti della disciplina in materia di pubblico impiego;

pertanto, nel caso specifico, si ha motivo di ritenere che il richiamo all'art. 24 del contratto collettivo nazionale del lavoro del 5 aprile 2001 non appaia pertinente alla questione in esame;

più recentemente, a distanza di circa 5 anni dalla precedente iniziativa conclusasi negativamente, il Dipartimento della Funzione pubblica, in considerazione dei più recenti orientamenti giurisprudenziali in materia e mostrandosi ancora una volta propenso a riconsiderare benevolmente la tormentata questione, ha reiterato, con lettera n. 41834 dei 15 gennaio 2006, la medesima richiesta a suo tempo avanzata alla Ragioneria generale dello Stato con la citata lettera n. 269/10/BC del 30 gennaio 2002, sottoponendo nuovamente alle valutazioni di quest'ultima l'opportunità di intervenire sulla disciplina applicativa come contenuta nella predetta circolare n. 12/2000, nel senso di riconoscere anche la retribuzione di posizione in parte fissa (ovvero minima) nel calcolo della base pensionabile del personale ad esaurimento;

a tale lettera ha unito una bozza di nuova circolare nella quale, dopo un breve richiamo al contenuto della circolare n. 12/2000, viene proposta la formulazione per cui si fa presente che l'evoluzione normativa intervenuta nella struttura retributiva della categoria di riferimento (cioè quella dei dirigenti) induce a riconsiderare il precedente indirizzo per quanto riguarda l'esclusione della componente collegata alla posizione. Invero con la previsione - confermata di recente dal contratto collettivo nazionale del lavoro del 5 aprile 2001 - di una parte fissa e di una variabile nell'ambito della retribuzione di posizione, si può ritenere che solo la componente fissa, in quanto non strettamente correlata all'effettivo svolgimento delle funzioni dirigenziali, abbia assunto connotati propri più del trattamento economico fondamentale che di quello accessorio e, pertanto, possa considerarsi anch'essa speculabile, ai fini pensionistici, per la categoria di personale interessato (personale dei ruoli ad esaurimento); il nuovo indirizzo, come sopra espresso, non può non ripercuotersi anche nei confronti del personale cessato dal servizio durante la vigenza dei precedenti contratti con riferimento, beninteso, al valore minimo della retribuzione di posizione anche tenuto conto della giurisprudenza intervenuta, nei sensi che precedono, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, deve quindi intendersi modificata la circolare in oggetto;

con successive lettere n. 11431 del 16 marzo 2007 e n. 43241 del 9 novembre 2007, lo stesso Dipartimento della funzione pubblica, a fronte dell'assoluto silenzio della Ragioneria generale dello Stato ha poi sollecitato per ben due volte, la precedente nota n. 41834 dei 15 novembre 2006, se-

gnalando, al tempo stesso, anche altre decisioni favorevoli della Magistratura contabile;

nonostante il lungo tempo trascorso e questo coro unanime di consensi espressi da così importanti organi istituzionali competenti, la questione di cui trattasi risulta ancora in attesa di soluzione;

peraltro, occorre aggiungere che il diritto rivendicato, tradotto in termini economici, non rappresenta altro che un risarcimento puramente morale per tutta la categoria interessata, stante la modesta entità della cifra corrispondente, notevolmente ridotta per effetto dell'applicazione dell'aliquota corrispondente all'anzianità di servizio maturata, dei tributi cui è sottoposta e dell'incessante aumento del costo della vita verificatosi in questi ultimi anni,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire con urgenza sanando questa situazione a parere dell'interrogante di palese ingiustizia ed emanando da parte del Dipartimento della Funzione pubblica una nuova circolare che, ai fini di una seria e corretta applicazione dell'art. 73, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e a parziale modifica di quella precedente, preveda, quale parametro di riferimento per il calcolo delle pensioni riservate agli ex funzionari dei ruoli ad esaurimento, le seguenti voci retributive dei dirigenti di 2^a fascia: 1) stipendio tabellare; 2) indennità integrativa speciale; 3) RIA maturata al 30 novembre 1995; 4) retribuzione di posizione di parte fissa, pari al suo valore minimo contrattualmente previsto, di cui, rispettivamente, al contratto collettivo nazionale del lavoro 9 gennaio 1997 e al contratto collettivo nazionale del lavoro 5 aprile 2001.

(4-06683)

(25 gennaio 2012)

RISPOSTA. - In via preliminare, si segnala che l'amministrazione ha avuto già modo di esprimersi in più occasioni (risposte agli atti di sindacato ispettivo 2-00478 e o 4-05319, dell'on. Antonio Di Pietro) sulla questione della determinazione del trattamento economico e degli assegni sostitutivi per il personale delle qualifiche ad esaurimento di cui all'articolo 73, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972.

Nel merito, il citato articolo 73, comma 2, prevedendo un beneficio pensionistico in favore dei funzionari delle sopresse qualifiche ad esaurimento, dispone che il relativo trattamento di quiescenza sia liquidato all'atto della cessazione dal servizio, sulla base del trattamento economico spettante alla qualifica di primo dirigente.

In applicazione dell'articolo, la circolare n. 12 del 24 ottobre 2000 riconosce come base pensionabile il trattamento economico fondamentale del dirigente, ma non il trattamento economico accessorio connesso

all'incarico effettivamente conferito dall'amministrazione e concretamente esercitato dal dirigente, vale a dire la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato.

La questione ha costituito oggetto di ripetuti approfondimenti, anche in considerazione delle richieste del Comitato rappresentativo dei pensionati, costituitosi all'uopo, il quale ha, infatti, domandato a più riprese al Dipartimento della funzione pubblica di modificare la circolare, nel senso di includere nella base di calcolo del trattamento pensionistico anche la retribuzione di posizione in "parte fissa" in quanto ritenuta non strettamente correlata all'effettivo esercizio delle funzioni dirigenziali.

Il Dipartimento, in particolare, già nel gennaio 2002 ha sottoposto alla Ragioneria generale dello Stato una proposta di modifica della circolare, intesa a riconoscere nella base pensionabile anche la retribuzione di posizione, nella "parte fissa", in luogo del trattamento accessorio contrattualmente previsto per il personale delle sopresse qualifiche ad esaurimento.

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha espresso avviso sfavorevole in ordine all'inserimento della retribuzione di posizione "parte fissa" spettante ai dirigenti nella determinazione della base di calcolo del trattamento pensionistico del personale ad esaurimento, confermando sul punto l'orientamento della circolare n. 12 del 2000.

Più recentemente, il Ministero dell'economia ha confermato tale orientamento, precludendo a tal fine una possibile iniziativa di accoglimento delle istanze del Comitato per via amministrativa, attraverso la modifica della circolare.

Si consideri poi che la terza sezione della Corte dei conti, competente per materia, ha manifestato, a seguito dei numerosi ricorsi presentati dal personale interessato, un orientamento costante, teso ad escludere la retribuzione di posizione, anche nella componente "parte fissa", dalla base pensionabile. Si citano, al riguardo, le sentenze n. 466/2003, n. 212/2006, n. 335/2006, n. 97/2007 e n. 98/2007.

Più in particolare si richiama la sentenza n. 497/2005 (III Sez. giurisd.), secondo cui «i funzionari *de quibus*, che non abbiano in concreto esercitato funzioni dirigenziali in virtù di un formale incarico, pur avendo diritto al calcolo della pensione sulla base dello *status* dirigenziale *ex art. 73*, II comma, del DPR n. 748/72, non possono vedersi computati anche l'elemento *de quo*, attenendo il medesimo alla preposizione ed all'effettiva gestione di una funzione dirigenziale. Né può ritenersi che l'effetto in parola possa discendere *ex se* dalla attribuzione figurativa della qualifica dirigenziale all'atto del collocamento a riposo, poiché tale circostanza non comporta la preposizione ad un ufficio riconducibile a tale funzione».

La medesima Sezione, con la successiva sentenza n. 409/2006, ha concluso ritenendo che «la richiesta di remissione alle sezioni unite di questa Corte della questione di massima attinente l'inclusione o meno nella base pensionabile della retribuzione di posizione deve essere respinta».

La soluzione della problematica, oggetto di numerosi approfondimenti congiunti tra il Dipartimento della funzione pubblica e la Ragioneria generale dello Stato, non è pertanto percorribile in via amministrativa mediante la modifica della vigente circolare (anche in considerazione dei più stringenti vincoli e criteri di copertura e monitoraggio della spesa imposti dal decreto-legge n. 194 del 2002, convertito dalla legge n. 246 del 2002) bensì richiede una precisa prescrizione normativa.

L'eventuale accoglimento dell'istanza in esame, unitamente alle altre avanzate dal personale interessato, pertanto, non può che trovare soluzione in sede legislativa, mediante una modifica normativa del citato articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, previa adeguata individuazione delle fonti di copertura finanziaria come prescritto dalle vigenti norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, di cui alla legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni e integrazioni.

Al riguardo si evidenzia che il riferimento alla “previa adeguata individuazione delle fonti di copertura finanziaria come prescritto dalle vigenti norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio” va correttamente inteso nel senso che le iniziative normative in questione possono essere intraprese solo a seguito della assegnazione di specifiche risorse finanziarie, determinazione quest'ultima che deve essere necessariamente rimessa al competente Ministro dell'economia.

Si precisa, infine, che la richiesta dell'interrogante attiene a materie non riconducibili all'ambito delle competenze delegate al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione trattandosi di questioni strettamente connesse alla materia pensionistica nonché al trattamento economico dei pubblici dipendenti e, pertanto, riconducibili alla competenza, rispettivamente, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia, fermo restando che un'eventuale modifica normativa deve essere comunque sottoposta alla valutazione collegiale del Governo.

Peraltro, si rappresenta come le iniziative sollecitate, comportando inevitabilmente un aggravio economico, richiederebbero, alla luce dell'inflexione economico-finanziaria che sta investendo il nostro Paese, una più attenta riflessione e una maggiore analisi al fine di poter coniugare al meglio le esigenze del personale inserito nei ruoli ad esaurimento con la recente riforma del sistema pensionistico-previdenziale (operata con il decreto “salva Italia”).

Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione

PATRONI GRIFFI

(13 febbraio 2012)

FERRANTE, DELLA SETA. - *Al Ministro della difesa.* - Premesso che:

torna anche nel 2011 il progetto "Vivi le Forze Armate. Militare per tre settimane", la controversa "mini naja", voluta dal Ministro della difesa. Per il 2011 sono previsti due corsi in luglio ed agosto, per un totale di 5.000 giovani, che per la prima volta potranno essere anche diversamente abili. Trenta poi in totale le sedi e i reparti disponibili, suddivisi tra Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri;

è importante sottolineare che la suddetta iniziativa riparte innanzitutto senza che si siano diffusi ufficialmente, se non tramite generiche dichiarazioni rilasciate agli organi d'informazione, dati e notizie sugli obiettivi raggiunti nella scorsa edizione, ma anche nonostante i drastici tagli del Ministro dell'economia e delle finanze sui bilanci non abbiano risparmiato neanche le Forze armate. Ma al Ministero della difesa sembrerebbe esserci chi non vuole rinunciare alla "mini naja". L'iniziativa costerà quasi 20 milioni di euro in tre anni, di cui circa 5,3 a carico del bilancio dello stesso dicastero, solo per quest'anno le casse dello Stato dovranno sborsare ben 5,8 milioni;

la formula è semplice: un corso di formazione e addestramento presso le quattro forze armate, consentendo così ai giovani di indossare l'uniforme per qualche giorno. Nel 2010 la spesa è stata di 6,5 milioni di euro, mentre per il 2012 si prevede un importo di 7,5 milioni;

è importante evidenziare che sulla questione della "mini naja" sono state presentate diverse interrogazioni, tra cui una presentata dagli interroganti (4-03887);

il Ministro della difesa ha risposto, il 3 maggio 2011, ad una delle su indicate interrogazioni (Atto Camera 4-08579), che tra le altre cose chiedeva in particolare al Governo di "rivedere completamente il progetto" nonché di "chiarire e dettagliare la provenienza delle risorse da utilizzare nei prossimi tre anni". Il Ministro ha risposto nel seguente modo: «per quanto concerne gli aspetti finanziari rammento innanzitutto che, ai fini dell'organizzazione di tali corsi, la citata norma di riferimento ha autorizzato la spesa di euro 6.599.720 per l'anno 2010, euro 5.846.720 per l'anno 2011 ed euro 7.500.000 per l'anno 2012»; si tratta così in totale di circa 19,9 milioni di euro in tre anni. Poco più di 5,2 milioni di euro verrebbero da risparmi diretti del Ministero della difesa, 3,8 milioni da Fondi di riserva e speciali, mentre più di 10,7 milioni deriverebbero da maggiori entrate dovute risparmi nelle modalità di pagamento dei pubblici dipendenti, ed in particolare del personale scolastico. Maggiori entrate che, appunto, finiscono nella "mini naja";

leggendo questa dichiarazione si può affermare senza ombra di dubbio che il Ministro della difesa ha sì risposto, ma senza chiarire il problema e limitandosi solo a citare, per la parte economica, i commi inseriti nell'articolo 55 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, che ha istituito la "mini naja";

è importante sottolineare che contro questo progetto, fin da subito, si sono schierate le associazioni nonviolente, tra cui l'Arci Servizio Civile, e

i rappresentanti dei giovani in servizio civile, ma anche molti settori del mondo militare che l'hanno definita un'iniziativa che fa giocare ai soldatini ragazzi di età compresa tra i 18 e i 30 anni e ingrassa le associazioni d'arma certo in grado di portare consensi alla politica,

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo non intenda urgentemente riferire su quali degli obiettivi citati dalla disposizione legislativa istitutiva della "mini naja" siano stati raggiunti nell'edizione 2010.

(4-05181)

(17 maggio 2011)

RISPOSTA. - I corsi a carattere teorico-pratico denominati "Vivi le Forze armate - Militare per tre settimane" sono stati avviati, in via sperimentale e per il biennio 2010-2012, in attuazione dell'articolo 55, comma 5-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 ("Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica"), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

La finalità di questi corsi è quella di offrire ai giovani (di ambo i sessi e di età compresa tra i 18 e i 30 anni), a fronte della sospensione del servizio di leva, l'opportunità di vivere, per un breve periodo, un'esperienza di vita militare e di avvicinarsi a quei valori che tradizionalmente promana-no dalle Forze armate, quali la disciplina, lo spirito di corpo, l'educazione al rispetto dei principi etici, l'osservanza delle regole e l'amor di patria.

Tale iniziativa, nel 2010, ha fatto registrare un numero di domande pari a 8.250, che ha consentito di coprire i 1.800 posti disponibili, mentre, nell'anno 2011, le oltre 14.390 domande hanno consentito di coprire 4.412 posti.

In merito ai risultati conseguiti, si fa notare che i corsi, avendo esclusivamente scopo divulgativo, non prevedono specifici strumenti di verifica dei risultati ottenuti.

Al riguardo, tuttavia, secondo quanto indicato dai competenti organi tecnico-operativi militari, l'analisi dei questionari sottoposti ai partecipanti al termine del corso da ogni singola Forza armata, fa dedurre che le finalità prefissate siano state conseguite.

Il Ministro della difesa

DI PAOLA

(1° febbraio 2012)

FERRANTE, DELLA SETA. - *Ai Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

nella stagione dei tagli "lacrime e sangue", la Difesa non rinuncia alla sua "mini naja", le tre settimane aperte ai giovani che vogliono conoscere la vita militare e che poi di solito confluiscono nelle fila delle associazioni combattentistiche; queste tre settimane sono costate, e costeranno, allo Stato italiano ben 19.946.440 euro tra il 2010 e il 2012;

entrando nello specifico, furono previsti 6.599.270 euro per il 2010, 5.846.720 euro per il 2011 e 7.500.000 euro per il 2012. Tutto questo solo per l'organizzazione di corsi di tre settimane, finalizzati a rafforzare la conoscenza e la condivisione dei valori che dalle Forze armate promanano e che sono alla base della presenza dei militari italiani di tutte le componenti operative delle missioni internazionali. Ma soprattutto ai frequentatori è rilasciato un attestato di frequenza che costituisce titolo per l'iscrizione all'associazione d'arma di riferimento del reparto di Forza armata presso il quale si è svolto il corso, nonché il riconoscimento di crediti formativi nei segmenti scolastici in cui sia possibile farvi ricorso. Una parte dei quasi 20 milioni di euro, infatti, sono arrivati dai fondi di istituto delle scuole, che da quest'anno sono gestiti direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze;

è importante evidenziare che dai tagli draconiani dell'estate 2011, i milioni di euro destinati agli *stage* in caserma sono sopravvissuti;

sulla questione della "mini naja" sono state presentate diverse interrogazioni, tra cui due degli interroganti (4-03887 e 4-05181);

il Ministro della difesa ha risposto alla Camera, il 3 maggio 2011, ad una interrogazione (Atto Camera 4-08579), che tra le altre cose chiedeva in particolare al Governo di "rivedere completamente il progetto" nonché di "chiarire e dettagliare la provenienza delle risorse da utilizzare nei prossimi tre anni". Il Ministro ha risposto nel seguente modo: «per quanto concerne gli aspetti finanziari rammento innanzitutto che, ai fini dell'organizzazione di tali corsi, la citata norma di riferimento ha autorizzato la spesa di euro 6.599.720 per l'anno 2010, euro 5.846.720 per l'anno 2011 ed euro 7.500.000 per l'anno 2012»; si tratta così in totale di circa 19,9 milioni di euro in tre anni. Poco più di 5,2 milioni di euro verrebbero da risparmi diretti del Ministero della difesa, 3,8 milioni da Fondi di riserva e speciali, mentre più di 10,7 milioni deriverebbero da maggiori entrate dovute a risparmi nelle modalità di pagamento dei pubblici dipendenti, ed in particolare del personale scolastico. Maggiori entrate che, appunto, finiscono nella "mini naja";

leggendo questa dichiarazione si può affermare senza ombra di dubbio che il Ministro della difesa ha sì risposto, ma senza chiarire il problema e limitandosi solo a citare, per la parte economica, i commi inseriti nell'articolo 55 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, che ha istituito la "mini naja";

è importante sottolineare che contro questo progetto, fin da subito, si sono schierate numerose associazioni, tra cui l'Arci Servizio Civile, e i rappresentanti dei giovani in servizio civile, ma anche molti settori del mondo militare che l'hanno definita un'iniziativa che fa giocare ai soldatini ragazzi di età compresa tra i 18 e i 30 anni e ingrassa le associazioni d'arma certo in grado di portare consensi alla politica;

il tutto è ancora di più incomprensibile se si confronta l'assurda decisione di non intervenire risparmiando sulla mini naja mentre si tagliano, al contempo, drasticamente gli stanziamenti per il fondo nazionale per il servizio civile, e, solo a titolo di esempio, quelli per il fondo per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo e per il fondo per la non autosufficienza. Per i quali rispettivamente, nel 2012, ci saranno solo 68.812 milioni di euro, 85.515.000 milioni di euro e zero euro,

si chiede di conoscere:

se i Ministri in indirizzo non intendano urgentemente intervenire, per quanto di competenza, al fine di stornare una parte dei fondi destinati alla mini naja al terzo settore e al *non profit* in modo da non pregiudicare, con delle scelte politiche errate, l'impegno di migliaia di realtà della società civile organizzata, assicurando gli stessi diritti a chi svolge forme di difesa della patria diverse da quelle previste per le Forze armate, come ad esempio i ragazzi che svolgono il servizio civile, in modo da evitare di dare l'impressione di avere due pesi e due misure;

se non intendano urgentemente riferire su quali degli obiettivi citati dalla disposizione legislativa istitutiva della "mini naja" siano stati raggiunti nell'edizione 2010 e 2011.

(4-06216)

(11 novembre 2011)

RISPOSTA. - In via preliminare, si evidenzia che l'articolo 55, comma 5-*bis*, del decreto-legge n. 78 del 2010, così come modificato dall'articolo 29, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità per il 2012), autorizza, per l'organizzazione da parte delle Forze armate di corsi di formazione a carattere teorico-pratico, per gli anni dal 2010 al 2012, una spesa complessiva di 19.945 euro e a decorrere dal 2013 la spesa di 1.000.000 euro annui.

Il legislatore, inoltre, ha inteso conferire carattere permanente, ancorché in chiave fortemente riduttiva, alle spese originariamente previste a titolo sperimentale, che risultano notevolmente inferiori a quanto stanziato nel primo triennio.

In merito, dunque, all'auspicato storno delle risorse finanziarie in esame al fondo nazionale per il servizio civile, soltanto un'apposita iniziativa legislativa potrebbe consentire di perseguire tale obiettivo.

In tale contesto, in relazione alle diverse perplessità nutrite in merito all'organizzazione di tali corsi, pare opportuno rammentare che l'iniziativa in questione è stata concepita, a suo tempo, con il fine di offrire ai giovani l'opportunità - altrimenti preclusa dalla sospensione del servizio di leva - di vivere, per un breve periodo, un'esperienza di vita militare e di avvicinarsi a quei valori che tradizionalmente promanano dalle Forze armate, quali la disciplina, lo spirito di Corpo, l'educazione al rispetto dei principi etici, l'osservanza delle regole e l'amor di patria.

Infine, i corsi, avendo esclusivamente scopo divulgativo, non prevedono specifici strumenti di verifica dei risultati ottenuti.

Al riguardo, tuttavia, secondo quanto indicato dai competenti organi tecnico-operativi militari, l'analisi dei questionari sottoposti ai partecipanti al termine di questa esperienza da ogni singola Forza armata, fa dedurre che le finalità prefissate siano state conseguite.

Il Ministro della difesa

DI PAOLA

(1° febbraio 2012)

GALIOTO. - *Al Ministro della difesa.* - Premesso che:

presso il Comando Regione Militare-CRM SUD di stanza a Palermo, da circa sei anni alcuni sottufficiali sono in attesa di conoscere i motivi che li hanno penalizzati economicamente per la sospensione della corresponsione delle indennità di "supercampagna" e di "comando";

i sottufficiali che hanno richiesto, per le vie gerarchiche, quali motivi normativi hanno impedito la corresponsione delle suddette indennità, hanno di fatto avuto incongruenti risultati,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi per i quali sono stati esclusi dalla corresponsione dell'indennità di "Supercampagna" i soli militari sottufficiali che prestano o che hanno prestato servizio presso il CRM SUD - organismi di protezione sociale di Palermo;

quali siano i motivi per i quali gli ufficiali hanno diritto alla richiamata indennità;

quali siano i motivi per i quali i militari sottufficiali che prestano o che hanno prestato servizio presso il CRM SUD - organismi di protezione

sociale di Palermo hanno perso il diritto all'indennità di "Comando", pur ricoprendo l'incarico amministrativo di capo nucleo;

qualora tali esclusioni dovessero rilevarsi ingiustificate, quali azioni si intendano adottare al fine di sanare tali ingiustizie.

(4-06290)

(29 novembre 2011)

RISPOSTA. - L'indennità di supercampagna è volta, stanti le disposizioni applicative vigenti di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360, a remunerare "il personale che presta servizio presso i comandi, i reparti e le unità (...) impiegati nell'ambito di grandi unità di pronto intervento nazionali e internazionali".

La sua attribuzione presuppone l'emanazione con cadenza annuale di: a) una determinazione interministeriale (Ministeri della difesa e dell'economia e delle finanze), che fissa il numero massimo dei percettori e quindi un limite finanziario (cosiddetti contingenti massimi); b) una direttiva del Capo di Stato maggiore della difesa che, nell'ambito dei contingenti massimi, individui gli organismi destinatari dell'emolumento.

Al riguardo, si rappresenta che tutti gli Organismi di protezione sociale (OPS) della Forza armata, attualmente, sono esclusi dal citato trattamento, in quanto, nell'ambito dell'aggiornamento dell'elenco degli enti destinatari dell'indennità di supercampagna, è stato previsto che gli OPS, in considerazione della non spiccata operatività in quanto strutture che svolgono attività di carattere prevalentemente socio-ricreativo, culturale, sportivo ed assistenziale, siano inseriti immediatamente dopo altri enti che assolvono compiti e funzioni più spiccatamente operativi e logistici.

Relativamente al quesito circa i motivi per i quali gli ufficiali hanno diritto all'indennità, si rappresenta che tutte le categorie di personale effettivo agli OPS non sono destinatarie di tale emolumento.

L'indennità supplementare di comando, invece, è attribuita, secondo le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 23 marzo 1983, n. 78, al personale militare ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in comando di singole unità o gruppi di unità navali.

Nel 2007, l'amministrazione militare ha effettuato l'ultima determinazione degli incarichi del personale militare per i quali è prevista l'attribuzione dell'indennità di comando, la cui corresponsione compete tassativamente al personale che ricopre una posizione organicamente prevista per il proprio ruolo/grado nelle relative tabelle organiche dell'organismo in cui presta servizio.

Nel 2010, sulla base del decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 2007, veniva stabilito che i destinatari dell'indennità supplementare di comando fossero individuati annualmente con determinazione del Capo di Stato maggiore della difesa, nell'ambito dei contingenti massimi fissati con decreto ministeriale per l'anno 2007.

Al riguardo, lo Stato maggiore della difesa ha ritenuto opportuno confermare la validità dell'elenco degli incarichi destinatari dell'indennità di comando, nelle stesse unità e incarichi a suo tempo determinati con il decreto interministeriale (Ministeri della difesa e del tesoro del 23 aprile 2001) e sanciti con le discendenti direttive attuative ministeriali.

Relativamente all'incarico di Capo nucleo presso gli OPS di Palermo, si evidenzia che sebbene tale incarico fosse sancito ordinativamente, nell'ambito delle relative tabelle organiche, lo stesso non è altresì compreso tra quelli previsti dalla vigente direttiva ministeriale, nella considerazione del fatto che la normativa in vigore prevede esplicitamente, quali destinatari dell'emolumento, esclusivamente il personale militare ufficiali e sottufficiali che ricopra incarichi aventi titolo previsti sia dalle pertinenti tabelle organiche sia dalla direttiva stessa.

Il Ministro della difesa

DI PAOLA

(3 febbraio 2012)

NESSA, GALLO, COSTA. - *Al Ministro della difesa.* - Premesso che:

l'amministrazione della Difesa dispone di organismi di protezione sociale finalizzati a permettere al personale militare di ritrovarsi insieme alle proprie famiglie, visti i lunghi periodi in cui militari stessi sono impegnati lontani dai propri affetti;

dette strutture risultano di proprietà della stessa amministrazione e sono gestite direttamente dal personale militare per cui i costi di accesso risultano adeguatamente contenuti e ragionevoli;

la frequentazione agli stabilimenti balneari ha fatto sì che, nel tempo, i vincoli di fratellanza vivi tra commilitoni venissero vissuti appieno anche tra le famiglie, rafforzando in quest'ultime il sostegno alla professione militare;

si prevede la possibilità di gestione diretta degli stabilimenti balneari, ovvero attraverso l'impiego di personale militare, con costi di gestione ordinari davvero risibili e che tale modalità di conduzione favorisce ulteriormente un clima di familiarità all'interno delle strutture;

presso la base militare di Taranto è stato emesso un avviso di gara finalizzato all'affidamento, a ditte esterne all'amministrazione militare, dei servizi dello stabilimento elioterapico di San Vito Taranto dipendente dalla Direzione di commissariato della Marina militare di Taranto, in particolare per la gestione del servizio di balneazione, delle attività ricreative e degli impianti sportivi nonché di alcuni interventi di manutenzione alle strutture;

risulta agli interroganti che lo stabilimento è stato aperto e fruibile durante la passata stagione estiva per cui le strutture, risultando agibili, non necessitano di interventi strutturali anche in considerazione del fatto che nel 2011 è stato ristrutturato l'impianto sportivo;

l'affidamento a ditte esterne causerà inevitabilmente un innalzamento dei prezzi dei servizi, attualmente contenuti all'interno di abbonamenti onnicomprensivi, considerando che le aziende dovranno non solo far rientrare le spese d'investimento ma realizzare guadagni durante l'affidamento stesso; tali costi saranno inevitabilmente richiesti ai militari frequentatori sugli abbonamenti e sui servizi;

le rappresentanze militari della base di Taranto non sono state in alcun modo consultate,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno sospendere il bando in questione non ravvedendosi alcun elemento di opportunità per l'amministrazione della Difesa, che, rendendo proprie strutture a privati, andrebbe ad arrecare danno all'economia delle famiglie dei militari che intendono usufruire dello stabilimento di San Vito a Taranto. Ciò, inoltre, considerando che non sussistono gravi difficoltà d'impiego, nella gestione diretta della struttura, di personale militare visto il gran numero di uomini in esubero presenti nelle Forze armate, dunque impiegabile a tale fine;

se intenda rivolgere un forte e convinto richiamo a tutti i Comandi militari affinché vengano riconosciuti il ruolo e le funzioni delle rappresentanze militari deputate a trattare l'importante tema del "benessere" dei militari: nel caso specifico se ritenga che la politica gestionale degli stabilimenti di cui sopra sia riaffrontata alla presenza degli organismi intermedi della rappresentanza militare di Taranto accreditati per norma a rappresentare il personale fruitore degli organismi di protezione sociale anche nei loro comitati di verifica interni.

(4-06663)

(24 gennaio 2012)

RISPOSTA. - La Direzione di commissariato della Marina militare di Taranto ha pubblicato un avviso di gara informale (non un bando di gara) per l'affidamento in gestione di alcune attività erogate dagli Organismi di

particolare protezione sociale (OPPS) dello stabilimento elioterapico sottufficiali di San Vito e dello stabilimento elioterapico ufficiali, sottufficiali e truppa di Isola San Pietro, al fine di sondare l'interesse di possibili operatori economici del settore, relativamente ai servizi di balneazione, salvamento, pulizia, ristorazione, bar, gestione impianti sportivi e gestione attività ricreative.

All'affidatario della gestione di tali servizi sarà contestualmente richiesta la realizzazione di opere infrastrutturali basilari per il buon funzionamento degli stessi stabilimenti elioterapici.

Ciò posto, si osserva che il presumibile ulteriore decremento per l'esercizio finanziario 2012 delle risorse destinate alla gestione ordinaria e straordinaria degli stabilimenti (risorse che nei precedenti esercizi finanziari sono state in costante decrescita ed appena sufficienti ad assicurare il mantenimento a norma delle infrastrutture esistenti), impone la ricerca di soluzioni tecnico-amministrative alternative in grado di realizzare alcuni interventi, in mancanza dei quali sarebbe a rischio l'apertura degli stabilimenti balneari di Forza armata per la prossima stagione estiva.

Va specificato, a fronte di tale esigenza, che non necessariamente l'affidamento a ditte esterne è suscettibile di provocare automaticamente un innalzamento dei prezzi; infatti, gli investimenti per la realizzazione delle opere, unitamente ai costi derivanti dalla manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture esistenti, dovranno essere inseriti nel piano economico-finanziario di ammortamento costi-ricavi, presentato dalle ditte in sede di gara (ai sensi del decreto legislativo n. 163 del 2006, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"), proprio al fine di mantenere invariati i costi a carico degli utenti.

Con riferimento, invece, alla mancata consultazione delle rappresentanze militari della base di Taranto si specifica che, nel caso in esame, l'emissione di un avviso di gara informale, come già evidenziato in premessa, rappresenta solo un'attività propedeutica, in quanto intesa ad acquisire necessari elementi di cognizione per l'affidamento in gestione di attività e/o servizi a soggetti estranei all'amministrazione militare.

In tale fase non risulta sussistere alcun obbligo di consultazione preventiva degli organi della rappresentanza militare da parte dell'amministrazione precedente.

Tuttavia, l'azione avviata prevede senz'altro, a valle di un progetto organico di gestione che dovrà essere presentato da eventuali imprese partecipanti alla gara, un'illustrazione agli organismi di rappresentanza prima dell'adozione della delibera finale.

Avuto riguardo, infine, all'impiego di personale militare "nella gestione diretta della struttura", si rende noto che nell'area non vi è alcun esubero di personale militare.

Gli OPPS in questione non prevedono una dotazione organica di personale, anche per la ridotta durata degli impegni legati alla stagione balneare.

Il personale impiegato per la fase di approntamento e funzionamento dello stabilimento, tra l'altro, fornito su base volontaria dai singoli comandi, negli ultimi anni si è notevolmente ridimensionato per sopravvenuta indisponibilità.

Con riferimento, infine, al richiesto riconoscimento delle funzioni e del ruolo svolti dalle “rappresentanze militari deputate a trattare l'importante tema del benessere”, si sottolinea che la Difesa, per nulla insensibile alla tematica, ha mostrato, da sempre, un deciso favore per l'azione di tali organismi rappresentativi, la cui attività è indirizzata principalmente a sostenere la dialettica democratica, all'interno delle Forze armate, nell'esclusivo interesse del personale rappresentato.

Al riguardo, preciso che la Direzione di commissariato di Taranto ha mantenuto costanti contatti con l'organo di verifica degli OPPS in argomento, nominato con ordine del giorno del 13 giugno 2011 del Comando in capo del Dipartimento della Marina militare di Taranto, di cui fa parte un membro delta rappresentanza militare, designato dal COIR dello stesso Dipartimento.

Il Ministro della difesa

DI PAOLA

(2 febbraio 2012)
